

ASSICURA LA TUA BICI

Documento informativo

RESPONSABILITA' CIVILE

2.000.000 €

INFORTUNIO


25.000 €

FURTO PER UN VALORE DI

1.000 €

TUTELA LEGALE

5.000 €



 EUROPEAN[®]
BROKERS
ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni scrivere a:

info@ebrokers.it

L'assicurazione copre il nominativo riportato in polizza.

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici; l'assicurazione nei loro confronti cessa al manifestarsi di dette affezioni.

Qualora il Contraente avesse stipulato altre assicurazioni per lo stesso rischio deve darne comunicazione al Broker. Le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

► **RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DELLA BICICLETTA**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato indicato in polizza per la responsabilità civile derivante dalla guida della bicicletta, relativamente a quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali; in conseguenza di fatti verificatisi in relazione al rischio assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato, civilmente responsabile per i danni di cui sopra, sia minore di età, la garanzia tutela le persone che sono tenute a rispondere civilmente del suo operato.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) di € 2.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia viene prestata con la franchigia di € 300 per sinistro.

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge o il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato
- 2) i parenti e gli affini conviventi in base allo stato di famiglia dell'Assicurato
- 3) chiunque risulti convivente con l'Assicurato sulla base dello stato di famiglia.

L'Assicurazione di Responsabilità Civile **non comprende** i danni derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività ciclistica professionale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari e da sinistri verificatisi in occasione di gare, competizioni e manifestazioni anche amatoriali.


► **INFORTUNI DEL CONDUCENTE DELLA BICICLETTA**

Il contraente è assicurato per gli **infortuni subiti alla guida di una bicicletta e per infortuni subiti durante lo svolgimento di qualsiasi attività della vita privata non avente carattere professionale.**

La garanzia è prestata con le seguenti **somme assicurate** per annualità assicurativa:

Morte € 25.000
Invalidità permanente € 25.000
Rimborso spese di cura € 1.000

La **somma assicurata per invalidità permanente** è soggetta alla limitazione per cui non si fa luogo a indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente; qualora, invece, l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 25%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia come sopra descritta.





FURTO E RAPINA DELLA BICICLETTA

La polizza copre il nominativo in caso di furto, il valore della bicicletta, alle condizioni e nei limiti convenuti, per un indennizzo massimo di € 1.000 a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione.

La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile di € 50, per sinistro.

La garanzia è valida anche in caso di rapina della bicicletta avvenuta nei locali dell'abitazione ed è operante anche in caso di furto della bicicletta custodita all'interno di dipendenze dell'abitazione dell'Assicurato (ad es. box o cantina di pertinenza dell'abitazione) o della bicicletta portata in abitazioni di villeggiatura (esclusi alberghi e simili) ubicati in Italia, purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi.

ASSISTENZA IN CASO DI GUASTO O INCIDENTE

L'Assicurato è coperto in caso di assistenza per aiuto tempestivo.

In caso di Guasto o Incidente si provvederà a inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, o interventi richiesti, qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto si provvederà a trasportare il Velocipede fino al domicilio dell'Assicurato o ad altra destinazione da lui indicata. La destinazione scelta deve avere una distanza non inferiore a 5 km e non superiore ai 40km. **Verrà fornito al momento della stipula della polizza un numero di assistenza da chiamare in caso di sinistro.** L'Assicurato dovrà comunicare all'atto della chiamata il numero di Polizza, la Prestazione di Assistenza richiesta, le proprie generalità complete, il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza.

L'Assicurazione **ha validità territoriale** per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

TUTELA LEGALE

Il contratto garantisce nei limiti del massimale di € 5.000 la tutela legale dell'Assicurato in caso di difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati al Broker entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

L'assicurazione per la difesa penale in difesa di provvedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale, quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, nonché quella per le spese di resistenza attraverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, connessi o conseguenti ad Incidente stradale, ove ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile, **ha validità per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

L'assicurazione per le controversie a sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivanti all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici effettuati in occasione di Ricolvero presso istituti di Cura (pubblici o privati) a seguito di infortunio conseguente a Incidente stradale, opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Le garanzie previste dalla polizza vengono prestate in favore dell'Assicurato identificato in polizza in veste di ciclista quando sia coinvolto in incidenti stradali.